FederTerziario
Con le Radici Piantate nel Futuro

Sintesi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate su "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza". Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l'esdebitazione (Parte II)

Premessa e Obiettivi

Il documento analizza la disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione così come riformata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche). La riforma mira a superare la frammentazione normativa precedente, offrendo un sistema unitario per la gestione della crisi dei soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, imprenditori cessati, ex soci, ex amministratori di società ed in particolar modo tutti gli altri soggetti giuridici non fallibili).

Particolare attenzione è data all'esdebitazione, intesa come seconda opportunità per il debitore meritevole.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

1. Evoluzione normativa

- L’Italia ha introdotto tardi una disciplina specifica per i soggetti non fallibili, inizialmente con la legge 3/2012 ("legge salva-suicidi").
- Successive modifiche hanno portato all’attuale Codice, che razionalizza e armonizza la normativa, anche in recepimento della Direttiva Insolvency UE.
- Il Codice ha introdotto nuove denominazioni e procedure: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

2. Strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento

- Destinati a soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale o coatta amministrativa.
- L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) svolge un ruolo centrale.
- L’attestazione sulla fattibilità del piano è facoltativa.
- L’OCC può accedere a banche dati pubbliche per la redazione delle relazioni.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

3. Procedure familiari

- Membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se conviventi o con origine comune del debito.
- Le masse attive e passive restano distinte.
- Il compenso dell’OCC è ripartito proporzionalmente.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

FederTerziario
Con le Radici Piantate nel Futuro

4. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

- Accessibile solo per debiti di natura consumeristica.
- Il piano può prevedere soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori.
- Non è richiesto il voto dei creditori per l'omologazione.
- Sono previste condizioni ostative (es. colpa grave, malafede, frode, esdebitazione già ottenuta).
- Il giudice valuta ammissibilità e fattibilità del piano.
- L'OCC vigila sull'esecuzione del piano.
- Possibile revoca dell'omologazione in caso di atti fraudolenti o inadempimenti.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

5. Concordato minore

- Riservato a debitori diversi dal consumatore.
- Può essere in continuità (prosecuzione attività) o liquidatorio (con apporto di risorse esterne).
- Richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi.
- Il giudice omologa il concordato se il trattamento dei creditori dissenzienti è almeno pari all'alternativa liquidatoria.
- Previste cause di inammissibilità (es. documentazione incompleta, superamento limiti dimensionali, esdebitazione già ottenuta, atti in frode).
- L'OCC svolge funzioni di controllo e vigilanza.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

6. Liquidazione controllata

- Procedura concorsuale per la monetizzazione del patrimonio del debitore e soddisfazione dei creditori.
- Può essere richiesta dal debitore o dai creditori (con soglia minima di debito).
- Esclusi dalla liquidazione alcuni beni (impignorabili, alimentari, necessari al mantenimento).
- Il liquidatore gestisce la procedura, redige il programma di liquidazione e cura la distribuzione dell'attivo.
- Previste regole per la formazione dello stato passivo e la gestione delle domande tardive.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

7. Esdebitazione

- Consiste nella liberazione dai debiti residui insoddisfatti dopo la liquidazione.
- Accessibile a tutti i debitori previsti dal Codice, con condizioni di meritevolezza (assenza di condanne per reati gravi, collaborazione, nessuna esdebitazione recente o plurima).
- Opera di diritto dopo tre anni dall'apertura della liquidazione o alla chiusura della procedura.
- Esclusi dall'esdebitazione: obblighi alimentari, risarcimenti da fatto illecito, sanzioni penali/amministrative non accessorie.
- Procedura semplificata per l'esdebitazione dell'incapiente (persona fisica senza utilità da offrire ai creditori), con controlli sulla meritevolezza e possibilità di revoca se sopravvengono utilità nei tre anni successivi.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

FederTerziario
Con le Radici Piantate nel Futuro

8. Ruolo degli Uffici e dell’OCC

- Gli Uffici devono monitorare l’esecuzione delle procedure, verificare la completezza della documentazione, la correttezza dei pagamenti e la sussistenza delle condizioni per l’esdebitazione.
- L’OCC è centrale in tutte le fasi: supporto al debitore, redazione delle relazioni, vigilanza sull’esecuzione, segnalazione di criticità.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

Conclusioni

Il documento fornisce un quadro sistematico e operativo della disciplina vigente in materia di sovraindebitamento e esdebitazione, con attenzione alle condizioni di accesso, alle fasi procedurali, agli effetti delle decisioni giudiziarie e al ruolo degli organismi e degli uffici coinvolti.

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

Documento redatto dal
Comitato Tecnico Scientifico Federterziario

Copyright © 2026 Federterziario. Tutti i diritti riservati

FederTerziario
Con le Radici Piantate nel Futuro

FederTerziario

Con le Radici Piantate nel Futuro

Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 ROMA

Tel.06/45436424

segreteria@federterziario.it

www.federterziario.it